

PROCESSO DI REVISIONE DEGLI STATUTI DEL MOVIMENTO *REGNUM CHRISTI*

DOCUMENTO DI LAVORO - CAP VII

GOVERNO E RUOLO DEI MEMBRI DI I E II GRADO NELLA STRUTTURA CANONICA DEL
REGNUM CHRISTI

INDICE

1. Perché e come affrontare il tema di questo capitolo?	1
Nel contesto del Processo di Revisione degli Statuti	2
Un tema di carattere tecnico con implicazioni significative	3
2. Breve storia della vita associativa del <i>Regnum Christi</i> dalla fondazione al giorno d'oggi	4
3. Descrizione della situazione canonica vigente secondo gli Statuti del 2004 e necessità di riscriverli	6
4. Due modalità giuridiche di appartenenza al <i>Regnum Christi</i> , per i membri di I e II grado	
- Associati o affiliati?	7
- Se si sceglie di essere associati, i membri di I e II grado si assoceranno prima tra loro, creando così un gruppo con strutture proprie o si assoceranno come individui direttamente all'insieme del <i>Regnum Christi</i> ?	8
Glossario di nozioni generali di diritto associativo nella Chiesa, usate in questo capitolo	10
Domande per i gruppi di riflessione	11

1. Perché e come affrontare il tema di questo capitolo?

In questa tappa del Processo di Revisione degli Statuti del *Regnum Christi*, stiamo portando a termine una riflessione sul modo in cui i membri di I e II grado vivono il dono che Dio ha fatto loro attraverso il carisma del *Regnum Christi*. Tale riflessione, la cui natura è soprattutto spirituale, ha anche una dimensione giuridica, che dobbiamo considerare per rispondere alle indicazioni della Santa Sede e presentare alla sua approvazione gli Statuti attualizzati del Movimento.

Come Movimento, dobbiamo individuare la figura giuridica che più si adatta alla nostra realtà; quella che permetterà al Movimento di mantenere la sua unità e di compiere la sua missione evangelizzatrice e ai membri di vivere pienamente la loro vocazione; una figura che preveda strumenti adeguati per un buon governo.

Per avanzare in questa ricerca, dobbiamo rispondere alle seguenti domande:

- Qual è il legame giuridico dei membri di I e II grado con il *Regnum Christi*?
- A chi deve essere affidata la guida dei membri di I e II grado in quanto tali?
- Quali devono essere il ruolo, la presenza e la responsabilità dei membri di I e II grado nella guida di ciò che è comune a tutto il Movimento *Regnum Christi*?

Fino al giorno d'oggi, ordinariamente, i membri di I e II grado del *Regnum Christi* si sono incorporati al Movimento con un atto formale, una lettera in cui si chiede l'ammissione e l'accettazione da parte di un direttore competente e, molto spesso, in una cerimonia di incorporazione.

Nel *Regnum Christi*, i membri laici hanno partecipato realmente alla vita di equipe, delle sezioni e degli apostolati, svolgendo diverse funzioni e cercando di vivere in concreto l'idea di santità che il Movimento propone.

Alcuni membri hanno ricevuto una formazione specifica per ricoprire il ruolo di responsabile di equipe o di gruppo, di coordinatore di area nella sezione, di responsabile o direttore di apostolato o assistente del direttore di sezione. Al tempo stesso, soprattutto negli ultimi anni, i membri di I e II grado hanno assunto eccezionalmente l'incarico di direttore di sezione o di coordinatore locale con risultati, molto spesso, positivi.

Tuttavia, la partecipazione dei membri di I e II grado non era stata concepita in termini giuridici di diritti e doveri, derivati dalla loro incorporazione al Movimento e per questo motivo, i membri di I e II grado non hanno avuto rappresentanti a pieno titolo nella direzione a livello locale, territoriale e generale e non è stata valutata la loro capacità giuridica di intervento a pieno titolo nella guida del *Regnum Christi* ai diversi livelli. Molti membri di I e II grado, che hanno ricoperto alcuni dei posti di responsabilità suddetti, al servizio del Movimento, lo hanno fatto sulla base di una nomina del direttore competente e non in qualità di rappresentanti eletti dai membri stessi.

Capitolo VII: Governo e ruolo dei membri di I e II grado nella struttura canonica del *Regnum Christi*

Come parte del processo di riflessione, ci interroghiamo su quale sia il livello di partecipazione più opportuno per i membri di I e II grado, nella direzione del Movimento. Secondo quanto stabilito nella “Traccia per la collaborazione”, oggi abbiamo membri di I e II grado nei comitati territoriali e del Comitato generale del *Regnum Christi*, che sono stati scelti e nominati dai direttori dei rispettivi comitati. Secondo la bozza dei numeri statuari, proposta nel Documento di lavoro, i membri di I e II grado possono partecipare alla direzione delle sezioni e delle località, senza escludere la possibilità che, a seconda delle necessità, siano nominati direttori anche membri dei rami consacrati del *Regnum Christi*.

Spetta ai membri di I e II grado dire quale tipo di responsabilità ritengono che Dio chieda loro di assumere, nella direzione del Movimento, sia in relazione alla vita del I e del II grado sia in relazione alla vita dell'insieme del Movimento *Regnum Christi*.

Cercando una cornice giuridico-canonica adeguata per tutto il Movimento e per ciascuno dei suoi rami, dobbiamo servirci dei concetti già esistenti nel Codice di Diritto Canonico, che descrivono le forme di partecipazione degli individui a un gruppo e sono approvate nella Chiesa. Faremo quindi riferimento, in questo capitolo, alla distinzione concettuale tra “associati” e “affiliati”, come vedremo più avanti.

Nel contesto del Processo di Revisione degli Statuti.

Ci troviamo nella Prima Tappa del Processo di Revisione degli Statuti, che vuole offrire, ai membri di I e di II grado, conoscenze sufficienti e spazi adeguati per sviluppare il discernimento sulla loro identità e sulla loro missione.

Questo capitolo contiene alcune domande, rivolte ai membri laici; le risposte serviranno alla Commissione centrale per preparare diverse alternative giuridiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea internazionale, alternative che siano adeguate alla vita dei membri di I e II grado e alla configurazione canonica di tutto il Movimento.

Con le proposte dell'Assemblea internazionale, inizierà la Seconda Tappa, in cui la Commissione centrale per la Revisione degli Statuti elaborerà una proposta di figura canonica per tutto il Movimento *Regnum Christi*. Nella terza tappa, si sottoporrà la proposta della Commissione Centrale ai rami del Movimento per averne la ratifica, secondo una modalità ancora da definire.

Successivamente, nella Quarta Tappa del Processo, si faranno gli aggiustamenti necessari per sottoporre tale proposta alla revisione e all'eventuale approvazione della Santa Sede.

Processo di Revisione degli Statuti del *Regnum Christi*

I Tappa	II Tappa	III Tappa	IV Tappa
Riflessione sulla vocazione e la missione dei membri di I e II grado. Si conclude con la proposta dell'Assemblea internazionale.	Elaborazione di una proposta di Statuti generali da parte della Commissione centrale.	Ratifica della configurazione canonica da parte dei diversi rami del Movimento.	Correzioni e presentazione all'approvazione della Santa Sede.

La maggior parte dei movimenti e delle nuove realtà che lo Spirito Santo sta suscitando nel nostro tempo, sono dovute passare, o stanno passando, per processi analoghi di ricerca di una opportuna organizzazione canonica.

Un tema di carattere tecnico con implicazioni significative.

Non è facile affrontare temi di carattere giuridico, perché possono risultare ardui e, apparentemente, hanno poco a che vedere con l'esperienza quotidiana della vita nel Movimento, sebbene, in realtà, siano di un'importanza trascendentale per la sua stessa vita e per la promozione e la custodia del carisma.

È inevitabile che si creino diversità di opinione e che si generino tensioni. È poco piacevole trovarsi di fronte a una decisione importante a vagliare vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni, dubitando di quale sia la più opportuna.

Se, però, affrontiamo questa sfida, responsabilmente e in un contesto di fede, allora può convertirsi in una opportunità per accrescere la fiducia nel Signore della vita e della storia, che ci guida e ci accompagna e conduce tutto al bene di coloro che lo amano. Potrebbe anche portare a una comprensione più matura del piano di Dio per il Movimento nel momento attuale e per gli anni a venire. Se si riflette, si dialoga, si chiede consiglio, si prega e si sceglie con purezza di intenzione, cercando, con umiltà, di vivere la vocazione al *Regnum Christi* nelle nuove circostanze che la provvidenza di Dio ha permesso, il Signore non smetterà di assistere, con la sua luce, coloro che partecipano a questo cammino e soprattutto coloro che hanno la pesante responsabilità di prendere le ultime decisioni.

Si potrebbe anche avanzare una legittima obiezione alla scelta di condividere questo tema con tutti i membri del Movimento, tenendo conto del suo carattere tecnico. Si può pensare che sarebbe più appropriato affidarlo all'analisi di alcuni esperti, con il Direttore generale, e in un'ultima istanza, con la Santa Sede. Tuttavia, essendo una questione che riguarda tutti, è bene che tutti abbiano la possibilità di partecipare al discernimento, affinché poi l'autorità competente possa prendere una decisione ben informata.

È anche importante che le soluzioni adottate rispondano alle necessità reali e alla vita dei membri del Movimento, non solo a principi astratti. Per questo motivo, la Commissione centrale, presieduta dal Direttore generale e accompagnata dall'Assistente pontificio ha deciso di dare la possibilità, a tutti i membri del *Regnum Christi* che lo desiderano, di partecipare a un discernimento responsabile sul migliore tipo di organizzazione per tutti noi.

Come in ogni discernimento spirituale, fatto nella Chiesa, non si tratta semplicemente di scegliere l'alternativa più pratica, o più comune, o più facile da capire; si tratta piuttosto di cercare di comprendere, con lo studio, la riflessione, il dialogo e la preghiera, quali implicazioni abbiano le alternative presentate per il I e il II grado e per tutto il Movimento, per poi potersi pronunciare su quel che sembra essere il meglio, per l'identità e per la missione del *Regnum Christi* nelle attuali circostanze.

2. Breve storia della vita associativa del *Regnum Christi* dalla fondazione al giorno d'oggi

Come è stato spiegato nel quinto sussidio della fase di studio, il Movimento *Regnum Christi* è nato il 3 gennaio del 1968, con il sostegno e sotto la direzione dei Legionari di Cristo, come un movimento di laici, che volevano formarsi per essere cristiani autentici, accogliere l'invito di Gesù Cristo a essere apostoli e annunciatori della Buona Novella e impegnarsi, in maniera organizzata, nell'evangelizzazione dei diversi settori della società, affinché Cristo sia conosciuto, amato e in Lui troviamo tutti la nostra pienezza.

P. Marcial Maciel ha spiegato, in diverse occasioni, di aver concepito, all'inizio, il *Regnum Christi* e la Legione di Cristo come due realtà complementari, un movimento secolare e una congregazione religiosa clericale, unite dallo stesso spirito, nella stessa missione e sotto una sola guida, i cui membri dovevano essere considerati uguali quanto alla loro appartenenza a questo insieme carismatico.

Come fondatore e direttore generale, p. Maciel ha notificato a voce nel corso di formazione di Monticchio, nel mese di luglio del 1971, che da allora in avanti, tutti i Legionari di Cristo sarebbero passati a essere membri di terzo grado del Movimento *Regnum Christi* e ha spiegato di aver preso questa decisione perché gli sembrava opportuna, senza pensare che fosse necessariamente quella ideale, per evitare divisioni tra la Legione e il *Regnum Christi*. In accordo con questa decisione del fondatore, gli Statuti e i manuali del *Regnum Christi* hanno presentato il Movimento come formato da membri di I e di II grado (laici ed eventualmente chierici secolari) e di III grado (laici consacrati e i Legionari di Cristo): è quel che si legge negli Statuti del 1979 e del 1988 e nei manuali del 1971 e del 1990. Questo ci è stato insegnato e così lo abbiamo vissuto.

Nelle Costituzioni della Legione di Cristo del 1983, invece, non è stata fatta menzione dell'appartenenza dei Legionari al Movimento *Regnum Christi* e nemmeno nella versione emendata del 1994 e pubblicata nel 1998. Tuttavia, in quelle Costituzioni si parla delle nomine dei direttori di sezione, dei coordinatori locali di apostolato e di altri ruoli che sono da intendere solo alla luce di questa unità di vita e di azione in tutto il *Regnum Christi*. Secondo gli Statuti e manuali, le persone che si incorporavano al *Regnum Christi*, dal 1971, si univano a un movimento che riuniva indistintamente laici dei tre gradi e Legionari di Cristo.

Nello stesso Movimento convivevano, pertanto, persone di diversi stati e condizioni di vita: laici, chierici secolari, laici consacrati, sacerdoti religiosi e fratelli religiosi. Al tempo stesso, quei sacerdoti e fratelli religiosi, cioè i Legionari di Cristo, formavano tra loro una congregazione religiosa. Così il Movimento *Regnum Christi* era l'insieme di tutti, mentre la Legione era una congregazione religiosa che raggruppava solo i sacerdoti e i fratelli legionari. I superiori del Movimento erano gli stessi della Legione di Cristo e lo governavano secondo la normativa descritta negli statuti del *Regnum Christi*, mentre governavano la Congregazione secondo quanto stabilito nelle Costituzioni della Legione di Cristo.

Gli *Statuti del Regnum Christi*, approvati dalla Santa Sede, nel novembre del 2004, non includevano i Legionari di Cristo tra i membri del Movimento *Regnum Christi*. E, nel decreto che comunica l'approvazione pontificia, il Movimento è presentato come «lo strumento specifico di apostolato della Legione di Cristo, alla quale è unito in modo indivisibile» (*traduzione nostra*).

Capitolo VII: Governo e ruolo dei membri di I e II grado nella struttura canonica del *Regnum Christi*

Il 9 luglio del 2010, nel ruolo di Delegato Pontificio, nominato da papa Benedetto XVI, mons. Velasio De Paolis - divenuto in seguito cardinale, il 20 novembre dello stesso anno - inizia a guidare il Movimento, nel Processo di rinnovamento, fino al Capitolo Generale Straordinario della Legione di Cristo, celebrato nel 2014. Nell'esercizio dell'autorità pontificia, il card. De Paolis ha concesso governi interni (2012) alle donne e agli uomini consacrati del III grado, li ha guidati alla celebrazione delle rispettive Assemblee generali e ha approvato, provvisoriamente, gli Statuti che queste assemblee hanno emanato (2013).

Con queste misure, il Delegato Pontificio ha cercato di dotare la vita consacrata laica del *Regnum Christi* degli strumenti che permettono ai membri di prendersi la responsabilità della propria vita, senza dipendere dai superiori dei Legionari di Cristo in ciò che è loro proprio (il vissuto dei loro voti, la loro vita di comunità, la formazione dei membri). In questo modo le Consacrate del *Regnum Christi* e i Laici consacrati del *Regnum Christi* hanno acquistato una forma associativa specifica, per cui i loro membri si associano tra loro per vivere una vocazione specifica, all'interno della famiglia del Movimento *Regnum Christi* e al servizio della missione del Movimento. Le rispettive Assemblee generali hanno affermato con chiarezza che Consacrate e Laici consacrati si considerano parte del *Regnum Christi*.

Il Capitolo Generale Straordinario della Legione di Cristo, del 2014, ha affermato che la Congregazione considera se stessa parte del Movimento *Regnum Christi*, sebbene rimanga in sospenso quale sia la forma giuridica di tale appartenenza.

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha indicato che è necessario definire la natura giuridica del *Regnum Christi* e delle parti che lo compongono; nel frattempo, i numeri delle costituzioni della Legione di Cristo, che affermano che la congregazione fa parte del *Regnum Christi* sono in sospenso. Affinché la Santa Sede possa approvare definitivamente le associazioni dei Laici consacrati e delle Consacrate, si deve prima risolvere questa questione.

A partire da marzo del 2014, secondo la Traccia provvisoria per la collaborazione, la guida del Movimento, in relazione al lavoro apostolico comune, è affidata al Comitato generale del *Regnum Christi*, con sede a Roma e ai Comitati direttivi territoriali, in ciascun territorio. Partecipano, a tali comitati, i superiori della Legione di Cristo, delle Consacrate, dei Laici Consacrati e alcuni membri di I e II grado designati dal comitato corrispondente.

3. Descrizione della situazione canonica vigente secondo gli Statuti del 2004 e necessità di riscriverli.

L'associazione che oggi sostiene giuridicamente i membri di I e II grado è un'associazione privata e internazionale di fedeli laici e chierici secolari, senza personalità giuridica, guidata dalla Legione di Cristo e considerata parte dell'apostolato della Legione di Cristo (cfr. Decreto di approvazione degli Statuti, 26 novembre 2004). Dipende, quindi, dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica, che è la stessa autorità ecclesiale cui sono soggette la Legione di Cristo e i due rami di laici consacrati.

Perché è necessario riscrivere questi Statuti? Perché non possiamo semplicemente lasciare le cose come stanno oggi?

Ci sono due motivi fondamentali, legati tra loro: gli Statuti non sono più attuali e sono incompleti. Gli Statuti del 2004 considerano le Consacrate e i Laici consacrati come membri individuali dell'associazione privata di fedeli chiamata "Regnum Christi". Attualmente, loro appartengono a due nuove associazioni: "Consacrate del *Regnum Christi*" e "Laici consacrati del *Regnum Christi*" e sono in attesa di poter concretizzare, in accordo con gli altri gruppi di membri del *Regnum Christi* e sotto l'approvazione della Santa Sede, il modo di esprimere giuridicamente l'inserimento di tali associazioni nell'insieme del *Regnum Christi*, dato che nelle loro Assemblee generali hanno riaffermato la coscienza di appartenere a tale Movimento. Anche i Legionari, nel Capitolo Generale Straordinario, hanno affermato la propria appartenenza al *Regnum Christi*, cosa che non era considerata negli Statuti del 2004 e hanno inoltre bisogno di trovare il modo di esprimere giuridicamente tale appartenenza. Per questi motivi, gli Statuti del 2004 sono insufficienti come strumento giuridico comune a tutte le vocazioni che compongono il Movimento. Gli Statuti attuali sono incompleti, perché non prevedono organi rappresentativi per mezzo dei quali i membri laici possano partecipare formalmente alla guida della loro associazione. Di conseguenza, l'autorità sull'associazione, secondo gli Statuti del 2004, è affidata, in modo personale, senza la moderazione di un consiglio e senza che sia soggetta a un'assemblea, al Direttore generale della Legione di Cristo e ai direttori territoriali rispettivamente, a differenza di ciò che avviene in genere nella Chiesa, dove le associazioni di fedeli devono avere un governo proprio composto dai suoi membri. Anche le associazioni che sono sotto l'alta direzione di un istituto religioso (cfr. can. 303) hanno organi composti da membri dell'associazione e hanno direttori che sono membri dell'associazione. L'alta direzione si può esercitare in modi diversi, ma questo non significa che gli organi direttivi di una congregazione si identifichino con gli organi dell'associazione. Ogni associazione deve avere organi di governo interni.

4. Due modalità giuridiche di appartenenza al *Regnum Christi*, per i membri di I e II grado

Il Movimento *Regnum Christi* è composto oggi di membri chiamati a differenti stati di vita: i laici e alcuni sacerdoti diocesani, di I e II grado¹ e gli appartenenti ai tre rami consacrati: le Consacrate, i Laici consacrati e i Legionari di Cristo. Il vincolo di appartenenza all'Associazione delle Consacrate del *Regnum Christi*, all'Associazione dei Laici consacrati del *Regnum Christi* e alla Congregazione dei Legionari di Cristo è stabilito chiaramente nei rispettivi Statuti e nelle Costituzioni. È necessario riflettere sul vincolo con cui i membri di I e di II grado appartengono al Movimento, poiché il loro modo di aderire al Movimento condiziona necessariamente il modo in cui sarà articolato giuridicamente il *Regnum Christi* nel suo insieme.

Associati o affiliati?

Fondamentalmente possiamo considerare qui due modalità giuridiche di appartenenza a un gruppo ecclesiale: l'associazione e l'affiliazione.

Appartenere come associati significherebbe per i laici di I e II grado riconoscere se stessi come parte sostanziale del Movimento e, proprio per questo, acquisire la piena responsabilità nella custodia del carisma e nella vita del Movimento, fare propri, giuridicamente, i diritti e i doveri specifici di un membro a pieno titolo, così come definiti dagli Statuti².

Le conseguenze giuridiche più rilevanti, in relazione alla direzione del Movimento, dell'essere membri associati, sono:

- Il legame, con cui una persona si associa al Movimento, la vincola a tutti gli altri membri in modo stabile, in un regime di uguaglianza di diritti e di doveri basilari.
- Gli associati possono partecipare ai processi elettivi definiti negli Statuti.
- Gli associati possono esercitare le funzioni direttive dell'associazione.
- Gli associati si assumono la responsabilità di eleggere rappresentanti per costituire i diversi organi di guida definiti negli Statuti.
- I rappresentanti degli associati si assumono la responsabilità di avere voto deliberativo in quegli ambiti che saranno definiti dagli Statuti del Movimento.

Partecipare come affiliati, invece, significherebbe, per i laici di I e II grado, vivere la loro appartenenza al Movimento *Regnum Christi* come impegno individuale, cioè vivere secondo il carisma e collaborare all'apostolato, senza, però, essere considerati responsabili diretti della custodia del carisma né della guida del Movimento. Per questo, un affiliato, sebbene appartenga al Movimento in quanto si lega direttamente a esso, giuridicamente non si assume i doveri e non gode dei diritti propri di un membro associato.

¹ Anche i sacerdoti diocesani incorporati al *Regnum Christi* sono membri di I e II grado e possono, in quanto tali, partecipare al Processo di Revisione

² Ogni volta che facciamo riferimento agli Statuti, in questo paragrafo, ci riferiamo a un documento ancora da elaborare. È necessario prima individuare quale sia la modalità di appartenenza al *Regnum Christi* dei membri di I e II grado, affinché la Commissione centrale possa proporre una bozza degli Statuti.

Le conseguenze giuridiche più rilevanti, in relazione alla guida del Movimento, per i membri affiliati sono:

- L'impegno che un affiliato prende è il proposito personale di seguire uno stile di vita, secondo le proprie possibilità, senza assumersi i doveri né godere dei diritti di un membro associato.
- Gli affiliati non partecipano ai processi elettivi all'interno del Movimento, né come elettori, né come candidati, sebbene la loro opinione possa essere richiesta sotto forma di parere.
- La definizione di un possibile Statuto di affiliazione, che descriva gli impegni di un membro affiliato e i mezzi che il Movimento gli offre, è competenza delle autorità del Movimento e non degli affiliati stessi, sebbene questi possano essere consultati previamente.
- Lo Statuto di affiliazione può prevedere che gli affiliati abbiano rappresentanti negli organi direttivi del Movimento, sebbene solo con voto consultivo.

La responsabilità più o meno grande sul piano giuridico non comporta né presuppone una maggiore/minore generosità nel vissuto del carisma; al livello di responsabilità corrispondono però un impegno e una partecipazione più o meno grandi nella custodia di questo carisma e nella vita del Movimento.

Esiste la possibilità che il Movimento abbia sia affiliati che membri associati. Ciascuno si farà carico delle conseguenze, dei diritti e dei doveri che derivano dalla sua condizione di affiliato o di associato.

Gli Statuti attuali (del 2004) non dicono con chiarezza se i membri siano associati o affiliati. Da un lato affermano che i membri "si associano tra loro" (cfr. ERC 6); però, dall'altro, non costituiscono nessun organo per la partecipazione di questi membri associati alla direzione del Movimento, per cui la situazione è di fatto somigliante a quella di un affiliato.

Se si sceglie di essere associati, i membri di I e di II grado si assoceranno prima tra loro, creando così un gruppo con strutture proprie, o si assoceranno come individui direttamente all'insieme del *Regnum Christi*?

Nel caso che si valuti l'associazione come la modalità di appartenenza più adeguata alla vocazione e missione dei membri laici, rimane aperta la domanda se i membri di I e di II grado si debbano associare prima tra loro, dando vita a un gruppo con strutture specifiche, composto unicamente da loro stessi, che si integra, poi, nel *Regnum Christi* con gli altri rami, o piuttosto se sia più in linea con la loro identità che si associno come individui direttamente all'insieme del *Regnum Christi*, formato da membri dei quattro rami.

Capitolo VII: Governo e ruolo dei membri di I e II grado nella struttura canonica del *Regnum Christi*

Le conseguenze più rilevanti che scaturiscono dalla creazione di un gruppo composto unicamente di membri di I e II grado sono le seguenti:

- Devono costituire un'associazione di fedeli composta unicamente di membri di I e di II grado e devono sviluppare la vita associativa, che include la creazione e gestione di organi di direzione, rappresentazione e partecipazione e anche i processi elettivi per la costituzione di questi organi.
- Si assumono la piena responsabilità del loro modo di vivere il carisma del *Regnum Christi*, per es. la definizione degli Statuti propri, degli impegni, della formazione dei membri, dell'ammissione di nuovi membri e dell'uscita dei membri.
- I direttori di questa associazione sono eletti da e tra i membri di I e II grado (cioè, non possono essere Legionari di Cristo, né Consacrate né Laici consacrati).
- I membri di I e di II grado si assumono la responsabilità di tutti i costi che l'operazione della loro associazione genera.
- I Legionari e i membri consacrati possono aiutarli nella vita di questa associazione secondo quanto definito negli Statuti dell'associazione. Tuttavia, non avranno nessuna responsabilità nell'associazione dei membri di I e di II grado. Questo potrebbe portare a una minore implicazione dei rami consacrati nella vita delle sezioni del Movimento.
- I rappresentanti dell'associazione di I e di II grado sarebbero responsabili di entrare in dialogo con i rappresentanti dei tre rami consacrati per cercare la modalità giuridica di integrare i quattro enti giuridici in una realtà condivisa che garantisca l'unità del Movimento.

Le conseguenze più rilevanti dell'associarsi, come individui, direttamente all'insieme del *Regnum Christi*, insieme ai Legionari, alle Consacrate e ai Laici consacrati sono le seguenti:

- I Legionari di Cristo, le Consacrate, i Laici consacrati e i membri di I e di II grado sono ugualmente membri del *Regnum Christi*. Pertanto, gli organi direttivi dell'insieme sono composti in modo tale che tutte queste vocazioni possano essere rappresentate.
- I membri di I e II grado sono privi di organi di direzione, rappresentanza e partecipazione composti unicamente da loro. Sono guidati in tutto direttamente dagli organi direttivi di tutto il *Regnum Christi*.
- Gli Statuti propri del *Regnum Christi* dovranno definire come si costituiscono gli organi direttivi del Movimento, chi sono coloro che lo compongono e quali sono i temi che saranno trattati da loro.
- I membri di I e di II grado, i Legionari di Cristo, le Consacrate e i Laici consacrati partecipano con voce e voto agli organi di direzione, rappresentazione e partecipazione secondo la modalità che sarà stabilita nel diritto proprio.

Glossario di nozioni generali del diritto associativo della Chiesa, usate in questo capitolo.

Persona giuridica (cfr. Codice di Diritto Canonico, 113-123): è un insieme di persone fisiche (corporazione) o di beni o cose, diretto da persone fisiche (fondazione) che è ordinato a un fine congruente con la missione della Chiesa, che trascende il fine degli individui e, essendole stata conferita dall'autorità ecclesiastica la personalità giuridica, vanta diritti e contrae obblighi. Le persone giuridiche hanno la responsabilità dei propri atti, essendo capaci di agire a nome proprio e di stabilire relazione le une con le altre.

Associazione di fedeli (cfr. Codice di Diritto Canonico, 298-329): è un gruppo di fedeli cristiani che volontariamente hanno deciso di riunirsi in un'organizzazione stabile, per perseguire, insieme, alcuni fini della vita cristiana, per es. «all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano» (can. 298 §1). L'iniziativa di creare una di queste associazioni può venire da qualunque fedele (laico o chierico) che si metta d'accordo con altri (cfr. can. 299 §1) o dall'autorità ecclesiastica (generalmente il vescovo). Queste associazioni possono essere private o pubbliche a seconda dell'origine e della finalità. Tutte devono avere statuti debitamente revisionati (se sono privati) o approvati (se sono pubblici) dall'autorità ecclesiastica. Le associazioni private agiscono solo in nome proprio, mentre quelle pubbliche agiscono in nome della Chiesa. In genere, quindi, sono private quelle nate su iniziativa dei fedeli, per realizzare opere di apostolato secolare. Sono pubbliche le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica e comunemente, queste associazioni si dedicano a promuovere fini pastorali che dipendono dall'autorità ecclesiastica, come il culto pubblico, o l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa. Le associazioni private, a loro volta, possono avere o no personalità giuridica. Se ce l'hanno, sono soggetti di diritti e doveri nella Chiesa, e possono fare atti giuridici come gruppo. Se non ce l'hanno, i membri del gruppo hanno i loro diritti e doveri, come qualunque fedele nella Chiesa, però non come gruppo, cioè agiscono solo a titolo personale e non a quello dell'associazione. Le associazioni di fedeli sono dirette dai loro stessi membri, secondo i propri Statuti.

Rappresentanza: il diritto di avere rappresentanti è proprio dei membri di un'associazione e consiste nella facoltà di eleggere delegati (rappresentanti) per gli organi collettivi dell'associazione. È il modo ordinario in cui i membri intervengono nella direzione o nel governo dell'associazione. Gli organi di rappresentanza di un'associazione sono almeno un'assemblea generale e un moderatore generale, con il suo consiglio.

Affiliazione individuale: in questo testo, intendiamo l'affiliazione come l'atto con cui una persona si mette alle dipendenze di un'organizzazione ecclesiale per beneficiare dei suoi beni spirituali e collaborare alla sua missione, senza pretendere di intervenire nella sua costituzione interna e nella guida. L'organizzazione ecclesiale può stabilire gli statuti di affiliazione in cui saranno definiti gli impegni che assume l'affiliato. Gli statuti di affiliazione possono prevedere anche la possibilità che gli affiliati abbiano rappresentanti negli organi direttivi; in questo caso, detti rappresentanti godono solo di voto consultivo. L'affiliato si distingue dal mero simpatizzante in quanto fa un passo pubblico che formalizza la sua appartenenza e il suo impegno. Un affiliato è membro ma non a pieno titolo.

Domande per i gruppi di riflessione

Le risposte alle domande di questo capitolo contribuiranno a sviluppare lo schema canonico più utile per la salvaguardia e la promozione del carisma. Alla luce delle risposte delle Assemblee territoriali, la Commissione centrale, eventualmente completerà la bozza dei numeri statutari presentando uno o diversi modelli canonici sui quali l'Assemblea internazionale dovrà pronunciarsi. La determinazione finale di questo argomento, tuttavia, sarà a carico della Santa Sede.

a. Domande per l'approfondimento e la condivisione

- Quali valori ti sembra importante salvaguardare e promuovere nel discernimento del ruolo dei membri del Movimento?

b. Domande cui rispondere nel verbale

Le domande dovranno essere rivolte a tutti i membri del gruppo, indipendentemente dalla risposta che ciascuno darà alla prima domanda. I membri possono scegliere di astenersi.

1. L'appartenenza

1.a. Consideri la tua appartenenza al *Regnum Christi* come quella di un associato o come quella di un affiliato? Perché?

- Numero di risposte favorevoli per “associato”³
- Motivazioni principali di queste risposte
- Numero di risposte favorevoli per “affiliato”
- Motivazioni principali di queste risposte
- Numero di astensioni

1.b. Nel caso che scelgano di essere associati, i membri di I e di II grado dovranno prima associarsi tra loro, creando un gruppo con strutture interne proprie, o si associano individualmente direttamente all'insieme del *Regnum Christi*?

- Numero di risposte favorevoli a “i membri di I e di II grado si associano prima tra loro”
- Motivazioni principali di queste risposte
- Numero di risposte favorevoli a “si associano direttamente a tutti i membri del *Regnum Christi*”
- Motivazioni principali di queste risposte
- Numero di astensioni

2. Ci sono temi della vita del I e del II grado che si dovrebbero discutere e decidere esclusivamente tra i membri di I e di II grado? Quali sono?

- Numero di membri che considera che ci siano tali argomenti.
- Numero di astensioni.
- Lista dei temi che, secondo i membri, rientrano in questa categoria e numero di voti favorevoli (possono votare anche coloro che precedentemente hanno votato “no”).

3. Ci sono decisioni, nella vita del *Regnum Christi* in generale, alle quali i membri di I e II grado dovrebbero partecipare? Quali sono?

- Numero di risposte positive (ci sono tali decisioni).
- Numero di risposte negative (non ci sono tali decisioni.)
- Numero di astensioni
- Lista degli argomenti che, secondo i membri, rientrano nelle decisioni alle quali dovranno partecipare.

4. A quale dei tre livelli di guida del Movimento (generale, territoriale, locale) dovrebbero partecipare i membri di I e II grado?

- A livello locale: numero di risposte favorevoli.
- A livello territoriale: numero di risposte favorevoli.
- A livello generale: numero di risposte favorevoli.
- Numero di astensioni.

³ Le guide non si trovano nel documento prodotto ma solo nella scheda per il verbale.